

cc 64322



M

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA
INFORME DEL PODERIO ITALIANO
00001/04

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto

Tributaria

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Ugo RIGGIO - Presidente -
- Dott. Vittorio Glauco EBNER - Rel. Consigliere -
- Dott. Vincenzo DI NUBILA - Consigliere -
- Dott. Francesco RUGGIERO - Consigliere -
- Dott. Antonino DI BLASI - Consigliere -

R.G.N. 9708/99

Cron. 1

Rep.

Ud.08/05/03

ha pronunciato la seguente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CAMPIONE CIVILE
N. 64322

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- **ricorrente** -


contro

ECO SELEKTA ITALIA SRL;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 29/98 della Commissione tributaria II grado di BOLZANO, depositata il 24/03/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica




2003

1251



udienza del 08/05/03 dal Consigliere Dott. Vittorio
Glaucio EBNER;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

La Eko Selecta Italia srl, con sede in Salorno(BZ) e capitale sociale di £.20.000.000, in data 6.4.1995 deliberava la copertura delle perdite dell'esercizio precedente mediante azzeramento del capitale ed utilizzazione delle riserve e dei versamenti effettuati dai soci, così ricostituendo detto capitale nella misura originaria.

A seguito di omologazione del relativo verbale di assemblea, l'Ufficio del Registro di Bolzano notificava alla società un avviso di liquidazione con il quale chiedeva il pagamento della imposta proporzionale di registro (nella misura dell'1%) a fronte della copertura delle perdite eccedenti il capitale originario.

La società impugnava l'atto impositivo, assumendo il difetto di motivazione dell'atto stesso e comunque di essere tenuta a corrispondere solo la tassa fissa di registro, ai sensi dell'art.4 della Tariffa parte prima nota II DPR 131/1986.

La Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano, con sentenza in data 246/04/96, accoglieva il ricorso, ritenendo in particolare di dovere dare applicazione alla Direttiva 335/CEE/69.

Tale decisione, appellata dall'Ufficio (che assumeva la non applicabilità della Direttiva de qua nell'ordinamento italiano), veniva confermata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano con sentenza n.29/1/98, depositata il 24.3.1998.

I Giudici di appello a sostegno del proprio convincimento circa la correttezza delle conclusioni cui erano pervenuti i primi Giudici si



richiamavano in particolare al conforme orientamento di legittimità espresso da Cass. 7959/1996 ed alla circostanza che con DL 323/1996, convertito in L.425/1996, era stata data comunque integrale attuazione a tale direttiva.

Ricorre per cassazione il Ministero delle Finanze, unitamente, “ per quanto possa occorrere”, al Direttore dell’Ufficio del Registro di Bolzano.

La società intimata non si è costituita.

Motivi della decisione

Con un unico articolato motivo il ricorrente deduce violazione dell’art.4 n.5 e della nota I della tariffa allegata al DPR 131/1986, nonché falsa applicazione dell’art.20 dello stesso DPR e dell’art.4 nota II della tariffa ad esso allegata; inoltre, violazione del principio di cui all’art.14 delle preleggi.

Le censure sono prive di fondamento.

L’art.4 nota II(nel testo, qui applicabile *ratione temporis*, antecedente alle modifiche introdotte con l’art.10 comma primo lett.c n.2 L.488/1999) della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986 stabilisce che, in caso di riduzione del capitale per perdite, non sono soggetti all’imposta di registro (proporzionale, prevista dall’art.4 comma primo lett.a n.5 della tariffa stessa per gli atti di costituzione ed aumento del capitale sociale con conferimenti di denaro: ndr) fino a concorrenza dell’ammontare della riduzione, i conferimenti in denaro relativi all’aumento di capitale contemporaneamente deliberato.

In proposito, questa Corte ha più volte avuto modo di affermare – sicchè il relativo orientamento, reso inizialmente manifesto da Cass.7959/1996, deve

ritenersi del tutto consolidato : ex plurimis, Cass.3551/2002; Cass.15375,13830 e 10233/2001; Cass.1257/1999 – che i conferimenti in denaro deliberati contemporaneamente alla riduzione del capitale sociale per perdite, quale che sia il loro ammontare(e quindi anche quando, come nel caso in esame, il conferimento, a causa della corrispondente perdita, ecceda l'importo dell'originale capitale sociale) non sono soggetti all'imposta di registro(proporzionale) quando siano comunque necessari a riportare il capitale alla misura preesistente alla riduzione; mentre tale imposta è dovuta se e nella misura in cui il conferimento determini un incremento del capitale rispetto alla sua misura originaria.

Da tale orientamento - basato su una pienamente condivisibile interpretazione letterale e logica della prima richiamata normativa e che perciò stesso non viola in alcun modo il principio di stretta interpretazione delle norme di agevolazione ed esenzione in materia tributaria – ritiene il Collegio non vi siano comunque ragioni per dissentire.

Del resto, siffatta interpretazione è conforme alla normativa comunitaria in materia e in particolare agli artt.4,7 e 12 della Direttiva del Consiglio 69/335/CEE, come modificata da ultimo dalla Direttiva 85/303/CEE(Cass.13830 e 10233/2001 citt.): norme di immediata doverosa applicabilità nell'ordinamento italiano, per il loro contenuto sufficientemente preciso e non condizionato, a prescindere quindi dal formale recepimento delle regole fissate in proposito dalla menzionata Direttiva stessa, avvenuto soltanto con

l'art.10 comma 5 del D.L. 323/1996,convertito con modificazioni in L.425/1996.

Alla stregua dei rilievi tutti che precedono,il ricorso deve essere rigettato.


Quanto alle spese del presente giudizio,in ordine alle stesse non vi è luogo a provvedere posto che la società intimata – rimasta vittoriosa – non ha svolto alcuna attività difensiva.

PQM


La Corte,rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2003

Il Consigliere estensore




Il Presidente



IL CANCELLIERE C1
SAR. 

Depositato in cancelleria.

07 GEN. 2004
IL CANCELLIERE C1
SAR. 

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA